

Amicus Sofri, sed magis amica Constitutio

di Salvatore Prisco *

(21 gennaio 2004)

Un articolo di Michele Ainis sul *Riformista* del 21 gennaio, intitolato *Suggerimenti per salvare la legge Boato*, ha il pregio - a mio parere - di intervenire in modo pacato e condivisibile intorno al potere di grazia del Capo dello Stato, che iniziative confuse - benché nobilmente ispirate - rischiano di intorbidare nei contorni teorici del problema e nella portata pratica del suo esercizio. Ne segnalo l'importanza e ne raccomando la lettura, condividendo da tempo questo modo di argomentare e, nello specifico, la sostanza del merito tecnico dell'opinione esposta in tale sede e provo ad aggiungere qualche ulteriore considerazione.

In sintesi: il potere di grazia spetta - dovrebbe essere ormai pacifico e comunque è idea largamente diffusa - alla sfera di attribuzioni esclusive del Presidente della Repubblica. L'ormai noto disegno di legge di revisione costituzionale di iniziativa governativa che le Camere dovrebbero discutere per porre fine (nelle generali aspirazioni, salvo il dissenso su singoli aspetti anche relevantissimi) alla troppo lunga transizione italiana - come la si definisce - si preoccupa, appunto e tra l'altro, di individuare gli atti presidenziali esenti da controfirma. Su questo punto si codificano i frutti di una ormai risalente elaborazione dottrinale in materia, ma - fermo restando il differente valore della controfirma nei diversi casi di esercizio dei poteri del Capo dello Stato - mi chiedo innanzitutto anch'io (come ha fatto Caravita) se in una forma di governo parlamentare, per quanto a modello rivisitato ed aggiornato, sia possibile prevedere atti presidenziali totalmente "scoperti".

Miglior partito mi sembra quello di confermare la necessità - anche per il futuro - di una controfirma ministeriale, da apporre insomma *sempre*; ma, laddove non vi sia luogo a proposta in senso tecnico, di precisare i casi in cui la controfirma è atto dovuto. A ben vedere, le obiezioni dell'attuale Guardasigilli ad accedere - nel caso Sofri, che ha occasionato la discussione attuale - ad una simile ricostruzione sono (è questa la mia opinione) un esempio di rivendicazione ostruzionistica di un potere discrezionale che non gli spetta, in evidente violazione del dovere di leale collaborazione tra organi costituzionali, benché l'opportunità politica sconsigli palesemente di sollevare al riguardo un conflitto di attribuzioni, col vespaio che prevedibilmente ne seguirebbe.

Atto dunque dovuto. Già, ma da chi? Può oggi bastare una legge ordinaria a trasferire tale dovere al Presidente del Consiglio? La lettura dell'art.89 sembrerebbe escluderlo, posto che al secondo comma si riserva alla legge di indicare "gli altri (atti) che *anche* (e dunque non *solo*)" il Presidente del Consiglio deve controfirmare. Inoltre, coglie nel segno il rilievo di Augusto Cerri, secondo il quale si approverebbe al momento una consimile legge per risolvere un problema contingente e solo perché l'attuale Presidente del Consiglio si dichiara disponibile a fare quanto il suo ministro della Giustizia (*nomen omen*: non più anche di Grazia...) ricusa di compiere. E se domani il problema si ripresentasse a ruoli invertiti, occorrerebbe reintervenire con legge ordinaria sempre *ad hoc*?

Anche nella circostanza del dibattito odierno si scorgono allora i vizi - ormai divenuti intollerabili - del contingentismo nell'interpretazione e nella manipolazione costituzionale .

Concludo perciò con una modesta proposta: per evitare di infilarci nella polemica su quanto, nell'approvanda legge Boato, vi sia di attuazione (possibile con legge ordinaria) e quanto di revisione di un'interpretazione costituzionale, come si è consolidata in prassi, si precisi - in Costituzione - che: a) esistono atti presidenziali, da indicare tassativamente, abbinabili sì di controfirma, peraltro *dovuta*, del ministro competente *ratione materiae* (intesa in senso ampio: sembra difficile escludere, nella fattispecie, che il Guardasigilli lo sia, in un campo che riguarda comunque l'esecuzione di una pena detentiva); ma che: b) in tutti i casi nei quali detto ministro non possa o non voglia controfirmare, impegnando comunque la propria responsabilità politica (nell'occasione belga della promulgazione della legge sull'aborto si ricorderà come fu addirittura il cattolicissimo re Baldovino ad autosospendersi dalla funzione, con una singolare forma di obiezione di coscienza...), venga sostituito *uno actu* dal Presidente del Consiglio dei Ministri, l'unico in grado di valutare il rilievo dell'affare in discussione sull'indirizzo politico complessivo e di fare perciò scudo a polemiche, in tale sua qualità.

Forum di Quaderni Costituzionali



i Costituzionali